### Erogazioni liberali di beni materiali (donazioni in natura)

Se sei una Società (Impresa) puoi donare:

# BENI LA CUI PRODUZIONE O COMMERCIO RIENTRA NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

### Che siano:

- **DERRATE ALIMENTARI, E PRODOTTI FARMACEUTICI** che in alternativa alla donazione sarebbero eliminati dal circuito commerciale e
- **BENI NON DI LUSSO** dell'attività dell'impresa diversi dai precedenti che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni in oggetto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato.

Per te l'art. 13 D.Lgs 460/97 dispone le seguenti agevolazioni:

- I suddetti beni, qualora ceduti gratuitamente ad una Onlus non si considerano attività estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2 del TUIR.
   (La donazione gratuita alla Onlus di prodotti di propria produzione o scambio non è considerata ricavo).
- Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa se effettuate nei confronti di ONLUS, sono <u>esenti dall'Iva</u> art. 10 n.12 D.P.R. 633/1972.
- Il costo di tali beni è interamente deducibile da parte del soggetto donante
- I beni di propria produzione erogati gratuitamente alla Onlus vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione ai fini Iva e non omaggi con conseguente detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti o produzione dei beni in esame.

## PER POTER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI devono essere rispettate le seguenti condizioni:

#### Per Derrate alimentari, e prodotti farmaceutici: Per i beni non di lusso: 1) Comunicazione preventiva alla 1) Comunicazione scritta da parte del competente Agenzia delle Entrate mediante cedente da far pervenire almeno 5 giorni prima della raccomandata A/R, per ogni singola cessione. consegna dei beni, agli uffici dell'amministrazione (è previsto l'esonero per i beni facilmente deperibili e di finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di modico valore) competenza 2) Annotare sui registri Iva la quantità e (la comunicazione può essere omessa qualora qualità dei beni ceduti gratuitamente ogni mese entro il l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore 15° giorno del mese successivo. ad € 5.164,57). 3)Conservare una dichiarazione d'impegno 2) Emissione del documento di trasporto rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle notorio da parte della Onlus ricevente la donazione, proprie finalità istituzionali. che attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti (i beni ricevuti non sono commercializzabili o immettibili corrispondenti al documento di trasporto. sul mercato da parte della Onlus) 3) Conservare una dichiarazione d'impegno rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. (i beni ricevuti non sono commercializzabili o immettibili sul mercato da parte della Onlus)